

Sospensione delle rate dei mutui nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avvenuti nei giorni 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.

Si comunica che ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 31 dicembre 2020, n. 732, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08 gennaio 2021, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'23 dicembre 2020 (cfr. allegato) con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 1° al 10 dicembre 2020. Al riguardo, e con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29. dicembre 2021 (cfr. allegato2) – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (<https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-del-cdm-del-29-dicembre-2021-regione-emilia-romagna-proroga-stato-emergenza-eventi-meteodicembre-2020-0>) - lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi.

In particolare, l'art. 9 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che i predetti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. È altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** e successive modifiche di integrazione.

In caso di sospensione totale della rata, gli interessi da corrispondere nel periodo di durata della sospensione saranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione, al tasso contrattualmente stabilito e saranno spalmati su tutta la durata residua del finanziamento post ripianificazione. Non saranno applicati interessi di mora per la quota capitale che non sarà, per tale periodo, oggetto di rimborso.

In caso di sospensione della sola quota capitale, gli interessi da corrispondere nel periodo di durata della sospensione saranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione, al tasso contrattualmente stabilito e non saranno applicati interessi di mora per la quota capitale che non sarà, per tale periodo, oggetto di rimborso.

Si precisa che per la sospensione non è prevista l'applicazione di ulteriori specifici costi o oneri.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione di contratto di finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e/o ulteriori informazioni.